

PR Abruzzo FESR 2021-2027

AVVISO PUBBLICO

Intervento 1.1.1.2 *Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27*

Intervento 1.1.2.1 *Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse*

FAQ

(aggiornamento al 02/07/2025)

1. In relazione alla voce di spesa "Strumentazioni ed attrezzature" di cui all'art.12, comma 2.1, let.b), dell'Avviso, è ammissibile l'acquisizione beni tramite leasing operativo/finanziario così come disciplinato al punto 6.2.4 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa?

In relazione alla voce di spesa Strumentazioni e attrezzature, di cui al paragrafo 6.2 delle "Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari" (Allegato 34 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione 21-27), il leasing è considerato quale modalità di acquisizione ammissibile (punto 6.2.4 delle citate Linee Guida).

2. Come va interpretata il concetto di indipendenza di cui all'Articolo 1, comma 2, dell'Avviso?

Per la definizione del concetto di indipendenza tra imprese si intende "non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall'art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 dell'Allegato I al **Regolamento (UE) 651/2014**".

3. È ammissibile un'istanza presentata congiuntamente da una PMI e da un'Università?

Ai sensi dell'Articolo 5, comma 3, un'istanza presentata da una PMI e da un'Università non è ammissibile.

4. Un'impresa media in base all'ultimo bilancio depositato (2023), che diverrebbe grande impresa con il bilancio 2024 – il quale verrà però depositato solo il 30 giugno – per il presente bando continua ad essere media impresa, presentando l'istanza il 9 giugno?

Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità ad un'agevolazione, e della quantificazione dell'intensità d'aiuto concedibile, viene presa in considerazione la dimensione d'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

5. La procedura di selezione delle istanze prevista dall'art. 7 dell'Avviso, per la definizione delle graduatorie parziali giornaliere, prevede un punteggio minimo da raggiungere? Se non esiste un punteggio minimo, sono considerate in posizione utile tutte le domande inviate fino alla concorrenza dell'importo di €. 75.000.000?

Non è previsto un punteggio minimo da raggiungere in relazione alla procedura di selezione delle istanze prevista dall'art. 7 dell'Avviso. Pertanto, sono considerate in posizione utile tutte le istanze pervenute, fino a concorrenza dell'importo di 75Meuro, nell'ordine stabilito ai commi 3 e 4 del suddetto Articolo.

6. È possibile presentare un progetto in riferimento al solo Intervento 1.1.1.2 o al solo Intervento 1.1.2.1.?

Ai sensi dell'Articolo 1, commi 3 e 4, dell'Avviso, è possibile presentare un progetto per il solo Intervento 1.1.1.2, ma non per il solo Intervento 1.1.2.1.

7. L'ammontare complessivo del progetto presentato, che deve essere non inferiore ad euro 400mila e non superiore a 5Meuro, comprende sia per l'Intervento 1.1.1.2 sia per l'Intervento 1.1.2.1?

L'ammontare complessivo del progetto presentato, compreso tra 400mila euro e 5Meuro, si riferisce all'intera operazione.

8. Il TRL di progetto citato nell'Avviso è da intendere come TRL finale da raggiungere con il progetto? È previsto un TRL minimo di partenza?

L'Articolo 2, comma 2, dell'Avviso, definisce chiaramente che i progetti presentati devono essere riferibili ai livelli di TRL 6 - 7 - 8 - 9. Pertanto, il livello minimo di TRL di partenza è pari a 6.

9. Non sono ammessi progetti presentati da beneficiari che si candidano in forma singola. È necessario presentare una proposta di progetto tramite un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) già formalmente costituito alla data di presentazione della istanza?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Avviso, il raggruppamento (RTI, ATI, ATS) deve essere già formalmente costituito alla data di presentazione della istanza.

10. I soggetti beneficiari possono partecipare a più raggruppamenti a condizione che ricoprano il ruolo di partner. Se invece il soggetto beneficiario presenta un'istanza in qualità di soggetto proponente (capofila) di un raggruppamento, non può fare parte di altri raggruppamenti nemmeno in qualità di partner?

Ferma restando quanto previsto Ai sensi dell'Articolo 5, comma 8, dell'Avviso, i soggetti beneficiari possono presentare una sola istanza di finanziamento in qualità di soggetto proponente. I medesimi soggetti possono partecipare in qualità di partner ad altri raggruppamenti, per la realizzazione di iniziative progettuali diverse.

11. I Soggetti già beneficiari di progetti finanziati in precedenza tramite l'Avviso Pubblico "Intervento 1.1.1.1" del 18/07/2023 e ancora in corso, sono ammessi a presentare istanza per le agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico in oggetto per il "Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all'assunzione di ricercatori" (PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO FESR 2021-2027) pubblicato il 27/03/2025?

I Soggetti beneficiari di progetti finanziati con l'Avviso Pubblico "Intervento 1.1.1.1", pubblicato il 18/07/2023, possono presentare istanza per le agevolazioni previste dal presente Avviso, a valere su progetti diversi.

12. Il contributo previsto dal presente Avviso non rientra nel regime degli aiuti «de minimis» ed è in regime di esenzione, non contribuendo quindi al cumulo dei relativi aiuti previsti?

Il contributo previsto dal presente Avviso, erogato ai sensi del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii. (aiuti in esenzione), deve rispettare le regole sul Cumulo previste dall'Articolo 15 dell'Avviso stesso.

13. È prevista una presentazione pubblica di approfondimento del bando?

Sono in programma, a partire dal corrente mese di aprile, una serie di incontri territoriali, informativi, esplicitativi dell'Avviso e delle modalità per accedere ai contributi.

14. Quali sono i settori esclusi dall'Avviso?

I settori esclusi dall'Avviso sono quelli di cui all'Articolo 1- *Campo di applicazione*, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii..

15. È possibile acquistare, interamente o parzialmente, da terzi una tecnologia innovativa che verrà integrata all'interno di un progetto candidato? Nel caso si acquisti un'attrezzatura che andrà ad essere parte integrante del progetto, la stessa assimilata ad un prototipo non sarebbe oggetto di ammortamento perché ad uso esclusivo del progetto con ciclo di vita non oltre lo stesso, è quindi corretto inserirne l'intero valore come costo?

I costi ammissibili sono normati all'Articolo 12 dell'Avviso. Le modalità per la rendicontazione dei costi sono descritte nelle *"Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari"* (Allegato 34 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione 21-27).

16. Nel caso di una rete di imprese già costituita ma senza partita Iva, è possibile che alcune imprese di questa rete formino un partenariato ed altre imprese ne formino un secondo diverso (con soggetto capofila differente) ma si presentino sotto il medesimo raggruppamento di rete?

Il raggruppamento di rete non rientra tra i soggetti beneficiari ammissibili.

17. Il raggruppamento (RTI, ATI, ATS) è valido se le due imprese partecipanti sono tra loro collegate?

Si rimanda alla FAQ n. 2.

18. Il format di cui al punto 2, art. 6, per il possesso dei requisiti previsti dall'art 5 è un documento ulteriore rispetto agli allegati indicati in fondo al bando? Andrà compilato per ogni soggetto richiedente e anche controfirmato direttamente in sede di candidatura?

L'Allegato A.1 (format di cui al punto 2, art. 6, dell'Avviso) rappresenta lo Schema di domanda da compilare direttamente sullo Sportello telematico a cura del soggetto proponente.

Gli altri Allegati previsti dall'Avviso vanno scaricati, debitamente compilati, sottoscritti digitalmente dai partecipanti al raggruppamento e caricati, a cura del soggetto proponente, nelle apposite sezioni previste dal sullo Sportello telematico.

19. Tra le spese di personale interno, di cui all'art. 12 dell'Avviso pubblico, sono ammesse le spese per contratto di apprendistato?

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, attraverso il quale, a fronte di agevolazioni contributive e retributive, il datore di lavoro è tenuto a formare il lavoratore trasferendogli le competenze necessarie al raggiungimento della qualifica per la quale è stato assunto.

Sulla base di quanto previsto dall'Avviso (articolo 12), nelle "Spese di personale dipendente" sono rendicontabili esclusivamente ricercatori, tecnici (personale in possesso di autonomia operativa e responsabilità diretta, autorizzato ad accedere ad aree di laboratorio) e personale ausiliario (personale che esegue compiti operativi, di affiancamento e sostegno connessi alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione delle strutture tecniche e dei laboratori), dipendenti dell'impresa beneficiaria, nella misura in cui sono impiegati nel progetto.

Per quanto sopra riportato, considerato anche che gli "apprendisti" non sono inclusi nel calcolo delle ULA aziendali (rif. *"Guida dell'Utente alla definizione di PMI"* della Commissione Europea), è esclusa la spesa di personale con contratto di Apprendistato, anche nella forma di Apprendistato di alta formazione e ricerca.

20. Tra le spese di personale interno, di cui all'art. 12 dell'Avviso pubblico, sono ammesse le spese relative all'"Assegno di ricerca" e/o "Borsa di ricerca"?

Sulla base di quanto previsto dall'Avviso (articolo 12), nelle "Spese di personale dipendente" sono rendicontabili esclusivamente ricercatori, tecnici (personale in possesso di autonomia operativa e responsabilità diretta, autorizzato ad accedere ad aree di laboratorio) e personale ausiliario (personale che

esegue compiti operativi, di affiancamento e sostegno connessi alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione delle strutture tecniche e dei laboratori), dipendenti dell'impresa beneficiaria, nella misura in cui sono impiegati nel progetto.

Nello specifico, per le Università e quindi esclusivamente a valere sull'Intervento 1.1.1.2, ai fini del calcolo delle Unità di Costo Standard applicabili (realizzato ed approvato da MIUR e MiSE ed utilizzate nel presente Avviso – rif. Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018 e ss.mm.ii.), sono state prese in considerazione solo le seguenti categorie di personale: Professore Ordinario, Professore Associato, Ricercatore e Personale Tecnico Amministrativo.

**21. Nell'ambito del personale dipendente, di cui all'art. 12 dell'Avviso pubblico, sull'Intervento 1.1.2.1 quali sono le spese ammissibili?**

Sono ammissibili le spese inerenti ai ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnicoscintifici) assunti direttamente dall'impresa beneficiaria, successivamente alla data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo, per svolgere il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, finanziato; le suddette spese presuppongono l'assunzione, con la qualifica di ricercatore, con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi.

**22. Con riferimento all'Art. 7 dell'Avviso, si chiede come devono essere interpretati i criteri di valutazione A1 ed A2, in relazione rispettivamente a quanto riportato nelle note 3 e 4.**

La "coerenza e/o collegamento del progetto con altri progetti internazionali di ricerca" o con "altri progetti finanziati dal PNRR o da piani nazionali", di cui ai criteri di valutazione A1 e A2, deve essere interpretata sotto un duplice aspetto:

- oggettivo: in termini di coerenza delle tematiche, finalità e traiettorie di ricerca, del progetto in corso di candidatura, rispetto a quelle condotte nel Progetto richiamato in maniera univoca;
- soggettivo (rif. Art. 2, commi 1 e 4 dell'Avviso): coinvolgimento formale di almeno un'**impresa** (come individuata ai sensi dell'Art. 5 comma 11), partecipante al raggruppamento proponente, nel partenariato ufficiale del Progetto richiamato.

**23. Si chiede un chiarimento circa la voce di spesa d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio di cui all'art.12, c.2.1 let.d) che così recita: Le spese ammesse sono solamente quelle direttamente imputabili al progetto, così come determinato al punto 6.7 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa o sono costi indiretti, così come si enuncia nell'ultimo capoverso sopra riportato e quindi in quanto tali includerebbero anche i costi indiretti indicati al punto 5.1 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa (es. elettricità, riscaldamento, spese amministrative, etc.) ?**

Alle Spese di cui alla voce di spesa d) di cui all'art.12, c.2.1 let.d) dell'Avviso, come previsto dall'Articolo 13, comma 4, dell'Avviso stesso, è stato applicato l'Articolo 25, paragrafo 3, punto e) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER consolidato), con riferimento alle "spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, **direttamente imputabili al progetto**".

**24. Si chiede come vada correttamente interpretato il termine di cui al Criterio di valutazione B) di cui all'art. 8 comma 6.**

Il termine corretto, da applicabile al caso di specie, è "**transnazionale**", coerentemente con il contesto valutativo in cui il termine è inserito.

25. Nel caso di due aziende che lavorano con sinergie di missione aziendale ed operative in ricerca, possono essere ammesse a partecipare all'Avviso?

Si rimanda alla risposta alla FAQ n. 2

26. In riferimento all'Avviso in oggetto, l'ATI può essere costituita in forma privata o necessariamente per atto pubblico?

Ai sensi dell'art. 5 comma 2, possono accedere agli aiuti previsti dall'Avviso esclusivamente i soggetti aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese o tra Imprese e Organismi di Ricerca (Università, Centri di ricerca pubblici o privati, o altri organismi di ricerca), già formalmente costituito alla data di presentazione della istanza. La citata costituzione può avvenire sia in forma pubblica (con atto notarile) che attraverso una scrittura privata tra le parti, recante la **sottoscrizione digitale di tutti i soggetti** aderenti e regolarmente **depositata** presso l'Agenzia delle Entrate.

27. È ammissibile un progetto che ha un TRL di partenza pari a 4 ed un TRL di arrivo, al termine delle attività, pari a 6?

L'Articolo 2, comma 2, dell'Avviso, definisce che i progetti presentati devono essere riferibili ai livelli di TRL 6 - 7 - 8 - 9; pertanto, il livello minimo di TRL di partenza è pari a 6.

28. Un'azienda con codice ateco primario agricolo (01) e codice ateco secondario di trasformazione (10) può presentare domanda di agevolazione in qualità di soggetto capofila o solo in qualità di partner di progetto?

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera C), punto II del Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss.mm.ii., l'aiuto concesso nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è escluso dal campo di applicazione della normativa quando è *"subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari"*.

29. Riguardo il punteggio attribuito al raggruppamento nel caso in cui almeno il 50% dei partecipanti è in possesso del requisito "Micro Imprese, PMI, Grandi Imprese, aggregate ai Poli di Innovazione appartenenti ai Domini scientifico- tecnologici definiti dalla RIS3 2021", si chiede di specificare se tale requisito è soddisfatto nel caso in cui l'adesione ai Poli di Innovazione si formalizzi entro la data di presentazione dell'istanza.

Il requisito dell'adesione ai Poli di Innovazione di cui al Criterio di valutazione A4) dell'Art.7 comma 3, deve essere formalmente posseduto al momento della presentazione dell'istanza.

30. Nel caso di startup innovative sono previste delle agevolazioni in merito ai requisiti previsti dal bando relativamente alla capacità economico finanziaria? Per poter partecipare come proponente, quanti bilanci approvati devono essere disponibili alla data di presentazione dell'istanza?

Con riferimento all'applicazione del Criterio di valutazione D, di cui all'Art. 8 comma 6, la capacità finanziaria viene verificata per il soggetto proponente e per tutti i singoli partecipanti al raggruppamento, con la sola eccezione degli OdR pubblici. I requisiti soggettivi di partecipazione sono indicati nell'Art. 5 dell'Avviso.

**31. E' possibile rendicontare l'amministratore della società proponente che ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa?**

Il riferimento per la fattispecie indicata, è contenuto nel paragrafo 6.1 delle Linee Guida di ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari; pertanto non è possibile rispondere positivamente al caso proposto, dato che l'Avviso prevede la rendicontazione a costi standard (UCS) di cui al Decreto Interministeriale n. 116/2018, nel quale è previsto che il personale deve essere legato al soggetto beneficiario esclusivamente da un rapporto di lavoro dipendente.

**32. Art. 12, comma 2.1, lettera d: spese generali supplementari ed altri costi di esercizio. In relazione ad una Università pubblica che partecipi al bando assieme ad aziende private, vi è necessità di contabilizzare tali spese, oppure tale soggetto, avendo natura pubblica ed una contabilità ben diversa da quella delle società commerciali, può considerarsi esentato da tale incombenza?**

Le spese generali supplementari ed altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto, come previsti dall' art. 12, comma 2.1, lettera d, sono rendicontati in maniera forfettaria; tale modalità di rendicontazione semplificata non esime il beneficiario (a prescindere dalla sua natura giuridica), dalla contabilizzazione delle stesse nelle scritture contabili secondi i principi generalmente accettati, nonché dal dimostrare (ove richiesto) di aver sostenuto la spesa attraverso la necessaria documentazione giustificativa.

**33. Con riferimento al Criterio di valutazione A4 "Micro Imprese, PMI e Grandi Imprese, aggregate ai Poli di Innovazione appartenenti ai Domini scientifico- tecnologici definiti dalla RIS3 2021", di cui all'Art. 7 comma 3, come si deve interpretare la nota 6 richiamata che fa riferimento ad "almeno il 50% dei partecipanti"?**

La richiamata nota n. 6 che recita "Il punteggio viene attribuito se almeno il 50% dei partecipanti è in possesso del requisito", coerentemente con quanto esplicitato nella FAQ n.22 (con riferimento ai criteri di valutazione A1 e A2), prende in considerazione le **sole Imprese** facenti parte del raggruppamento.

**34. Ai sensi dell'art. 16 dell'Avviso, per la richiesta di erogazione del contributo nella forma dell'anticipazione (comma 3 punto 3.1.a), un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Abruzzo?**

Ai sensi dell'Articolo 4 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027: "La polizza deve essere di importo almeno pari al contributo anticipato, deve essere irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. ... La polizza a garanzia dell'anticipo non è richiesta nel caso di affidamenti in house, né in caso di **beneficiari pubblici di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2.**"

**35. Con riferimento all'Art. 7 comma 4, Criterio di valutazione A3), si chiede di esplicitare il riferimento alle KETs, considerato il parziale non funzionamento del link indicato nella nota 5.**

Premesso che il link originariamente indicato è stato autonomamente disattivato (in parte) dal sito comunitario di riferimento e nelle more dell'ultimazione del processo generale di revisione delle Tecnologie Abilitanti, attualmente in corso di svolgimento presso le Istituzioni Comunitarie, si indica il seguente link al sito del Parlamento Europeo, con specifico riferimento al documento denominato "Key Enabling Technologies for Europe's Technological Sovereignty", del 2021:

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697184/EPRS\\_STU\(2021\)697184\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697184/EPRS_STU(2021)697184_EN.pdf)

36. L'art. 12, comma 2.1 lettera B indica, tra i costi ammissibili, quelli relativi a strumentazioni ed attrezzature e, alla D, spese generali ed altri costi d'esercizio. Il comma 2.2 esclude hw e sw riconducibili a singole postazioni di lavoro. Si chiede se tale esclusione riguardi i soli costi di cui al comma 2.1 lettera B, ma non i costi di cui alla seguente lettera D.

In relazione alla voce di spesa "Spese generali **supplementari** e altri costi di esercizio **direttamente** collegabili al progetto" si veda il paragrafo 6.7 delle *Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari* (Allegato 34 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 – Versione 1, \_\_\_\_\_ dicembre \_\_\_\_\_ 2024, reperibile al link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/normedocumentazioneFESR-21-27#manuali>).

37. È da ritenere legittima la richiesta di un finanziamento da banca commerciale, a tasso di mercato, con garanzia MCC? Preciso di nuovo che tale legittimità è stata acclarata già sia da Invitalia sia da MCC.

In relazione all'Avviso, non è previsto alcun finanziamento con Strumenti Finanziari (prestiti, garanzie, etc...); l'unica Forma di finanziamento è la Sovvenzione. Pertanto, la Regione è terza rispetto a qualsiasi iniziativa l'impresa voglia intraprendere in merito a concessione di garanzie da parte di Fondi (es. MCC).

38. Ove nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca sorgano difficoltà impreviste è possibile attivare una consulenza inizialmente non indicata, ad esempio di una università pubblica (ovviamente senza incremento della sovvenzione riconosciuta)? Non pare infatti che nel caso si possa riscontrare una variazione del progetto per la quale sia necessaria un'autorizzazione, rimanendo esso identico a quello originario tranne che, parzialmente, per le risorse attivate.

Di norma, ogni variazione al progetto presentato e valutato, se non sostanziale e, quindi, non necessariamente soggetta ad esplicita autorizzazione, deve essere comunicata. Nel caso di specie, si ravvede una variazione sostanziale oggetto di valutazione di merito in relazione al criterio di valutazione B "Ampiezza e significatività della partnership attivata anche in termini di integrazione/complementarità delle diverse competenze presenti ed eventuale dimensione transazionale".

39. Tra i costi eleggibili non vengono indicati, come accadeva in precedenza, né la eventuale polizza fidejussoria né la perizia giurata. Si tratta di una dimenticanza? In caso contrario possono tali indispensabili costi entrare tra quali generali di diretta imputabilità alle spese di progetto, essendo in concreto obbligatoriamente da sostenere?

Si veda risposta al quesito 1.

40. Le spese per la costituzione notarile di un'ATI, indispensabili da sostenere, possono essere incluse tra i costi generali ove fatturate e pagate successivamente al deposito del progetto (anche se l'ATI è stata costituita precedentemente)?

Le spese notarili per la costituzione di un'ATI non rientrano tra i costi ammissibili, poiché sostenute antecedentemente alla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo.

41. La perizia giurata prevista può essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale dei conti?

Il professionista, oltre che abilitato, deve essere indipendente e, pertanto, non trovarsi, nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico, in una delle seguenti situazioni:

- i. partecipazione diretta o dei suoi familiari agli organi di amministrazione e di direzione generale dell'impresa beneficiaria che conferisce l'incarico o della sua controllante;
- ii. sussistenza di altre relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario che conferisce l'incarico o con la sua società controllante;
- iii. titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa beneficiaria o nella sua controllante, più del 50% dei diritti di voto;
- iv. ricorrenza di altre situazioni che possano compromettere o condizionarne l'indipendenza; v. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico.

42. I costi di project management in precedenza (bando 2016) venivano indicati all'art. 9, lettera D; non essendo specificati nel presente bando, essendo chiaramente indispensabili, vanno considerati nell'ambito del punto C o del punto D dell'art. 12?

Le figure specifiche, **non riferibili** ai servizi di consulenza e servizi equivalenti, di cui alla lettera c), punto 2.1, comma 2, articolo 12, sono rendicontate:

- nella voce a) Spese di personale dipendente, se trattasi di dipendenti; -
- nella voce d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio.

43. L'art. 5 comma 7 dell'Avviso recita "Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, è necessario, sotto pena di esclusione, che almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'aggregazione posseggano - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - una sede nel territorio della Regione Abruzzo. Le attività progettuali, dettagliatamente indicate nella proposta presentata e rendicontabili esclusivamente a valere sull'Azione 1.1.1, possono essere realizzate in una o più sedi dei componenti del raggruppamento ubicate al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, purché nell'ambito del territorio dei Paesi aderente all'Unione Europea. In ogni caso, l'impatto economico dei risultati delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale devono, comunque, ricadere sul territorio regionale; tutte le attività progettuali afferenti all'Azione 1.1.2 devono essere realizzate sul territorio regionale.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta, il vincolo del 50% indicato in tale comma, è riferito alla quota minima di costi progettuali che devono essere sostenuti in Regione Abruzzo? Si conferma dunque che rispetto al costo totale della proposta progettuale, il 50% dei costi può essere sostenuto fuori Regione, per attività che comunque avranno ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nella Regione Abruzzo?

L'Articolo 5, comma 7, dell'Avviso, impone che il **requisito** di avere, alla data della prima liquidazione dell'aiuto, una **sede nel territorio della Regione Abruzzo**, sia **posseduto da almeno il 50% dei soggetti partecipanti al raggruppamento**, anche a prescindere dalla quota di contributo spettante.

44. Con riferimento alla modalità di rendicontazione dei costi per strumenti ed attrezzature (Art. 12 punto 2.1 lettera b), si chiede se possono essere portati in ammortamento i costi sostenuti per strumentazione e attrezzature acquistati antecedentemente la data di presentazione della domanda

allo sportello telematico, oppure antecedentemente la data di ammissione al contributo, quando tali strumenti e attrezzature sono effettivamente utilizzati nel progetto, al netto della percentuale di utilizzo e compatibilmente con il periodo fissato di deprezzamento.

In relazione alla voce di spesa "Strumentazioni e attrezzature", si veda il paragrafo 6.2 delle *Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari* (Allegato 34 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 – Versione 1, dicembre 2024, reperibile al link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>).

45. Ipotizzando che un'ATI preveda di chiedere contemporaneamente le agevolazioni di cui ai punti 1.1.1.2 e 1.1.2.1, ove la misura 1.1.2.1 (assunzione ricercatori) esaurisse i fondi – e non ci fosse lo stesso problema per la misura 1.1.1.2 (R&S) - come regolarsi? Può ad esempio procedere ugualmente nella ricerca prevista senza assumere i ricercatori indicati in domanda, utilizzando esclusivamente i propri dipendenti?

Il progetto, una volta ammesso a beneficio, deve essere integralmente realizzato, indipendentemente dalla disponibilità delle risorse o dal contributo accordato; pertanto l'intervento 1.1.2.1, anche qualora le risorse disponibili risultassero carenti a finanziare tutte le iniziative approvate, **deve essere comunque realizzato** quale parte integrante del progetto presentato.

46. Con riferimento all'avviso in oggetto si chiede se eventuali borse / assegni di ricerca presso università partecipanti al raggruppamento possano essere rendicontate/i quali costi di cui all'art. 12 comma c)

Si rinvia alla FAQ n. 20.

47. Un amministratore altamente qualificato, con autorizzazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, può essere appositamente assunto part time per lo svolgimento di specifiche attività della prevista ricerca? Può, in alternativa, ricevere un incarico di consulenza tecnico-scientifica? Quanto sopra viene chiesto in merito ad una start up di ridotte dimensioni nella quale tale amministratore svolge già anche funzioni operative, oltre a quelle amministrative, e le cui competenze sono indispensabili per il buon esito del programma.

In relazione alla voce di spesa "Personale" e "Consulenze", si vedano rispettivamente i paragrafi 6.1 e 6.4 delle *Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari* (Allegato 34 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 – Versione 1, dicembre 2024, reperibile al link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>).

48. Art. 8, comma 6, lettera A: per TRL tra 8 e 9 (per i due punti fissi) è da intendere che i 2 punti vanno assegnati anche ad un progetto che inizi da un TRL 6 e si concluda in un TRL 8, come avvenuto nell'ultimo bando regionale?

Si rinvia alle FAQ n. 8 e 27.

49. Art. 12, comma 2.1, lettera A, ammortamenti beni strumentali utilizzati per la realizzazione della ricerca: un'azienda è dotata di un unico centro elaborazione dati, costituito di hw, sw, impianti ed opere murarie; posto che, pacificamente, i ricercatori senza hw e sw non possono svolgere alcuna attività, sono eleggibili, in quota parte, gli ammortamenti di tali indispensabili beni strumentali?

Sono rendicontabili (anche attraverso ammortamento, per il quale si rinvia alla FAQ 44), esclusivamente le spese inerenti all'acquisizione di hardware non riconducibile a singole postazioni di lavoro (quindi con esclusione di pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.), nonché le spese inerenti all'acquisizione di *software* **direttamente funzionali al progetto di ricerca**.

**50. Sono eleggibili, in quota parte, beni strumentali che abbiano usufruito, o che usufruiranno, non di sovvenzioni pubbliche finanziarie (contributi) ma di crediti d'imposta di cui ad Industria 4.0 o 5.0?**

Fatto sempre salvo il divieto di doppio finanziamento, di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento n. 1060/2021, il contributo previsto dall'Avviso, relativamente agli stessi costi ammissibili, può essere cumulato esclusivamente con le misure previste dall'Articolo 15 dell'Avviso stesso.

**51. Si chiede di esplicitare la frase "l'impatto economico dei risultati delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale devono, comunque, ricadere sul territorio regionale", di cui all'Art. 5, comma 7 dell'Avviso.**

In relazione al richiamato art. 5 comma 7, si fa riferimento ad attività che avranno **ricadute tecnologiche e industriali dirette sulle imprese e sulle produzioni realizzate nella Regione Abruzzo**; tale circostanza dovrà essere dettagliatamente indicata nella proposta progettuale e sarà valorizzata nell'ambito del "Criterio di valutazione 8" - "GRADO DI FATTIBILITÀ INDUSTRIALE E DI RICADUTA IMPRENDITORIALE DELLA RICERCA CON CHIARA IDENTIFICAZIONE DELLA COERENZA DELLA STESSA RISPETTO AI DOMINI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI DELLA RIS3", di cui all'art. 8, comma 6 dell'Avviso.

**52. Con riferimento all'Art. 7 dell'Avviso, Criterio di valutazione A4, si chiede l'elenco ufficiale dei Poli di Innovazione della Regione Abruzzo e un link a cui fare riferimento.**

Ai fini dell'individuazione dei soggetti indicati nel criterio di valutazione A4 "Micro Imprese, PMI e Grandi Imprese, aggregate ai Poli di Innovazione appartenenti ai Domini scientifico- tecnologici definiti dalla RIS3 2021", si rinvia all'art. 1, comma 3, con specifico riferimento al link disponibile.

**53. In merito all'Avviso in oggetto, si chiedono i chiarimenti di seguito elencati:**

- 1) Nel caso in cui un partner, successivamente alla concessione del finanziamento, esprimesse la volontà di non continuare ad aderire al raggruppamento, sarà possibile sostituirlo?
- 2) Quali sono le voci di bilancio da tenere in considerazione per definire la capacità finanziaria di cui al criterio di valutazione lettera "D" dell'art. 8 co. 6 dell'Avviso Pubblico?

- 1) Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Avviso *possono accedere agli aiuti esclusivamente i soggetti di cui sopra, aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese o tra Imprese e Organismi di Ricerca (Università, Centri di ricerca pubblici o privati, o altri organismi di ricerca), già formalmente costituito alla data di presentazione della istanza*. Poiché la composizione del raggruppamento incide anche sulla determinazione del punteggio di merito, la modifica dei soggetti aderenti **non è consentita**, con la sola eventuale eccezione di comprovati casi di forza maggiore, fermo restando il rischio di incorrere nelle fattispecie di revoca di cui all'art. 20, comma 1 lett. C) ed F);
- 2) Per definire la capacità finanziaria di cui al criterio di valutazione lettera "D" dell'art. 8 co. 6 dell'Avviso Pubblico, saranno predisposti e resi disponibili a breve, appositi schemi che dovranno essere compilati dai proponenti sulla base dei bilanci approvati.

Tali dati dovranno essere riclassificati in modo da dimostrare la capacità dell'impresa di finanziare il progetto mettendo a raffronto le Fonti con gli Impieghi, che i flussi finanziari che la gestione caratteristica è in grado di generare.

54. Con riferimento all'Art. 7 dell'Avviso, criteri di valutazione A1 "coerenza e/o collegamento del progetto con altri progetti internazionali di ricerca", si chiede se il coinvolgimento dell'impresa partecipante al raggruppamento proponente, nel Progetto internazionale possa essere intendersi anche come sub-contractor formalizzato da lettera di intenti.

In coerenza con quanto già riportato nella FAQ. 22, il coinvolgimento dell'impresa deve intendersi come partecipante in qualità di "partner" nel progetto che si intende valorizzare.

55. Il quesito è il seguente: ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, per l'attivazione dei Criteri di valutazione A1) e A2) previsti dal comma 3, nel caso in cui l'impresa proponente sia controllata al 100 % da un unico socio e che quest'ultimo rediga un bilancio consolidato, è possibile considerare i progetti realizzati dalla società controllante ai fini della valutazione della domanda di agevolazione presentata dalla società controllata? Si fa presente che il caso presentato rientra nella fattispecie della impresa unica prevista dalla disciplina europea degli aiuti "de minimis".

Nel confermare quanto esposto nella FAQ 22, si specifica ai fini della valorizzazione dei criteri A1) e A2) è necessario il coinvolgimento formale di almeno un'impresa (come individuata ai sensi dell'Art. 5 comma 11), partecipante al raggruppamento proponente, nel partenariato ufficiale del Progetto richiamato, con esclusione delle imprese eventualmente collegate.

56. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 punto, le PMI possono partecipare al partenariato con un'unica entità sotto forma, a sua volta, di RTI, ATI, ATS, con l'intento di permettere al raggruppamento di PMI, il raggiungimento del vincolo minimo di budget indicato da Bando?

Posso essere ammessi a partecipare all'Avviso esclusivamente soggetti di cui all'art. 5 comma 1, nelle forme indicate nel successivo comma 2.

57. Nel partenariato, nel caso specifico composto da 6 partner tra GI PMI e OR, possono partecipare due Aziende di cui una controllata al 80% dall'altra aventi comunque diverse legal entity? La partecipazione al partenariato delle due realtà aziendali si rende necessaria per le loro diverse competenze specialistiche.

Le aziende partecipanti al raggruppamento devono essere indipendenti nel senso chiarito nella FAQ n. 2.

58. Chiarimento sul Criterio A1 e A2: con riferimento al criterio di valutazione A1, si chiede se la definizione "internazionale" fa riferimento alla caratteristica dei partner del progetto o alla caratteristica dei fondi con cui il progetto internazionale è finanziato. Si chiede inoltre, se una collaborazione di ricerca internazionale anche se finanziata con fondi propri possa essere ricompresa nei 'progetti internazionali di ricerca' validi ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio A1. Ai fini della valorizzazione dei criteri di valutazione A.1 e A.2, si fa riferimento alla provenienza "nazionale o non nazionale" della procedura di selezione e dei relativi fondi, attraverso i quali il progetto è stato selezionato e finanziato.

59. Nel caso in cui una delle imprese partecipanti all'RTI abbia acquisito per fusione un'altra società (impresa incorporata), cessata successivamente al 15/03/2023, è possibile valorizzare – ai fini del punteggio premiale di cui ai criteri A1 e A2 – un progetto nazionale o internazionale già avviato o concluso dall'impresa incorporata, prima della fusione?

Ai fini della valorizzazione dei criteri di valutazione A.1 e/o A.2, si ritiene ammissibili la fattispecie sommariamente esposta, purché opportunamente documentata.

60. In merito allo "Schema di proposta progettuale" di cui all'Avviso pubblico si chiedono indicazioni circa il contenuto della nota sotto contenuta nel punto C.1 dell'allegato A) in relazione all'art.12, c.2.1, let.d) "spese generali supplementari e altri costi di esercizio, ....sotto forma di una percentuale forfettaria nel limite del 15% ... ": segnatamente si chiede se tali costi siano da riferirsi al totale dei costi del progetto oppure ai costi riferiti a ciascun singolo partecipante.

Per loro natura, le spese "d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio ... direttamente imputabili al progetto", sono parametrizzate all'impiego di personale e/o ai costi relativi a strumentazione e attrezzature e/o ai costi per la ricerca contrattuale e le consulenze, come specificato nell'art. 12 dell'Avviso " ... di cui alle lettere da a) a c)...."; pertanto l'esistenza stessa di tali spese "aggiuntive" è legata alla realizzazione delle attività di ogni singolo partecipante, in funzione del ruolo svolto all'interno del raggruppamento.

Tali spese devono necessariamente essere sostenute da ogni singolo partner e **dimostrate in sede di controllo in loco**, in correlazione diretta con le attività ed entro il limite previsto.

61. In riferimento all'Avviso di cui all'oggetto, vorrei sapere per favore se ai sensi dell'art.7, c.3 Criterio A2) si considera tra i "Piani Nazionali" il Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo di cui alla legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, art.1 commi 198-209 e successive mm.ii.

Il Credito d'imposta quale misura agevolativa che consente alle imprese di ridurre l'imposta da pagare sui propri utili netti mediante la fruizione di un credito di pari importo, non è configurabile come "Piano Nazionale" ai sensi dell'Avviso.

62. Un'azienda europea (es. tedesca) che non ha alcuna sede in Italia, può partecipare all'aggregazione con altre 2 aziende situate in Abruzzo? Si chiedono chiarimenti rispetto all'Art.5.11 "Il mancato possesso dei seguenti requisiti da parte delle Imprese determina l'inammissibilità della istanza:

- essere iscritta nella Camera di Commercio territorialmente competente;
- risultare "attiva" alla data della presentazione dell'istanza;
- non avere procedure concorsuali o di liquidazione volontaria in atto".

Un'azienda tedesca che, al momento della candidatura, non ha alcuna sede in Italia può partecipare all'Avviso solo se in possesso dei requisiti previsti dall'Art.5, comma 11, dell'Avviso stesso.

63. Si chiede se gli OdR o le Università possono essere anche fuori Regione Abruzzo e come deve essere calcolata la quota di consulenze massima.

Gli OdR e le Università possono essere localizzate fuori dalla Regione Abruzzo, con il limite dell'Articolo 5, comma 7, dell'Avviso. L'Avviso, all'Articolo 12, comma 2, punto 2.1., pone delle limitazioni esplicite alle voci

“Spese di personale dipendente” e “Spese generali supplementari ed altri costi di esercizio”; naturalmente tutte le altre voci di costo devono essere sostenibili dal punto di vista progettuale, coerenti con le attività proposte, nonché rispetto alle risorse preventivate.

64. Relativamente all'art 7, comma 3, criterio di valutazione A2 del bando, si chiede di confermare se la misura Patent Box (del ministero delle Imprese e del Made in Italy) viene valutata come progetto finanziato da piano nazionale (trattandosi di una misura esclusivamente basata su attività di ricerca e sviluppo).

Il *Patent Box* consiste in un regime fiscale agevolativo opzionale, rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati. Pertanto, non è configurabile come “Piano Nazionale” ai sensi dell'Avviso.

- 65) si chiede se i progetti internazionali finanziati da fondi privati saranno presi in considerazione per il criterio di valutazione "A 1) Coerenza e/o collegamento del progetto con altri progetti internazionali di ricerca".

I progetti internazionali finanziati da fondi privati **non** concorrono all'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione A 1).

- 66) Trattandosi di ricerca collaborativa come deve essere disciplinata la proprietà dei risultati? In che termini è considerata la sovvenzione fornita dalla Regione?

Si considera che un progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati.

I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, **le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi, devono essere stabiliti nell'atto costitutivo del raggruppamento.**

Si ribadisce che le attività di ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di consulenza, di cui all'Articolo 12, comma 2, punto 2.1, lettera c), non sono considerate forme di collaborazione.

La sovvenzione pubblica non incide sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo al raggruppamento.

- 67) Si chiede di specificare se il TRL 6 è considerato rientrante in attività di ricerca industriale.

Il TRL 6 corrisponde al livello di partenza; l'Avviso è strutturato per sostenere e promuovere progetti di ricerca collaborativa i quali sono formati, certamente, da una componente di sviluppo sperimentale, ma anche da un'attività di ricerca, finalizzata all'implementazione del livello tecnologico raggiunto, per consentirne l'utilizzo a livello di raggruppamento (si veda altresì il primo capoverso della FAQ. N. 66).

- 68) Per la formazione della graduatoria basata sui criteri di valutazione A1, A2, A3 e A4 si richiede se sarà reso disponibile un template ad hoc per l'inserimento delle informazioni richieste.

Per la formazione della graduatoria basata sui criteri di valutazione A1, A2, A3 e A4, il Sistema Informativo Regionale prevede uno specifico template da compilare on line, a cura del soggetto proponente.

69) Tra i costi del personale dipendente può essere prevista un'unità che si occupi di "project management"?

Si veda FAQ n. 42

70) Nell'allegato A4 si fa riferimento ad un conto economico previsionale (prima tabella). Si chiede se gli anni previsti (tre) siano successivi alla chiusura del progetto e debbano pertanto tener conto dell'incremento di fatturato e di marginalità generati dal nuovo prodotto immesso sul mercato, ovvero se si faccia riferimento ai 30 mesi previsti per lo svolgimento del progetto.

Il modello conto economico previsionale e il modello flussi di cassa sono stati predisposti al fine di valutare il criterio di merito di cui all'art. 8 dell'Avviso – Punto C) - *"Qualità economico finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi)"* declinato al fine dell'attribuzione dei dieci punti in: sostenibilità del progetto, in quanto a convenienza economica/maggiore redditività, flussi di cassa positivi attesi.

Pertanto, in tali modelli si fa riferimento alle previsioni di fatturato e ai conseguenti flussi di cassa attesi nei tre anni successivi all'immissione dei risultati della ricerca sul mercato.

71) In relazione prospetto fonti-impieghi si chiede se sia possibile inserire le sovvenzioni riconosciute dalla Regione Abruzzo. A riguardo, si chiedono informazioni sulla documentazione da poter produrre, in aggiunta ai bilanci, in merito a start up, spin off e microaziende.

Il modello Fonti/Impieghi è stato predisposto al fine di valutare il criterio di merito di cui all'art. 8 dell'Avviso – Punto D) *"Capacità finanziaria del soggetto proponente e dei singoli partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione per gli ODR pubblici"* declinato al fine dell'attribuzione dei cinque punti in: possesso dei mezzi economico/patrimoniali adeguati all'esecuzione del progetto.

Pertanto, in tali modelli si fa riferimento ai tre anni di durata e realizzazione del progetto, durante i quali devono essere assicurate le fonti aggiuntive al contributo pubblico necessarie a finanziare l'intero progetto, nello specifico fonti proprie o di terzi dei quali deve essere data dimostrazione nel prospetto stesso.

72) Nell'allegato -schema-proposta-progettuale c'è da compilare una tabella con i nomi, i titoli di studio e la descrizione dell'esperienza del personale impegnato.

Nel caso in cui questo personale debba essere ancora assunto come comportarsi?

Nel caso in cui un dipendente oggi regolarmente assunto si dovesse dimettere, cosa succederebbe?

Nel caso in cui il personale debba essere ancora assunto, è sufficiente indicare il profilo e gli anni di esperienza.

Nel caso in cui un dipendente oggi regolarmente assunto si dovesse dimettere, è necessario prevedere una figura, di profilo almeno equivalente, che svolga l'attività prevista da progetto.

73) Si chiede conferma che, nell'allegato A, la sezione A riguardi ogni singolo componente del raggruppamento, la sezione B riguardi il progetto complessivo, nella sezione C, la tabella C1 riguardi ogni singolo componente, la tabella C2 riguardi il progetto generale.

Nell'allegato A, nella scheda B3, tra le risorse, si richiede: personale specializzato, know how etc. Si chiede una spiegazione sui seguenti punti: a - devono essere indicati i nominativi dei dipendenti impiegati in ogni AR? Devono essere indicate le ore uomo per nominativo? Devono essere indicate

le sole ore uomo complessive? Deve essere indicato solo il costo complessivo? Per know s'intende il costo di acquisto di know how,?

In relazione ai nominativi si veda FAQ n. 72. Per quanto attiene alle ore/uomo, esse vanno indicate per ogni singolo dipendente/profilo individuato. Per know si intende il costo di acquisto di know how.

74) Cosa si intende per "Anno 1,2,3" ...l'anno di Go to market o l'anno di avvio delle attività progettuali? Gli schemi richiesti nell'allegato (Conto economico previsionale/Flussi di cassa/ Fonti Impieghi) si intendono relativi all' unità di progetto o all'intera impresa?

Per "Anno 1,2,3" si intendono i tre anni di durata e realizzazione del progetto, durante i quali devono essere assicurate le fonti aggiuntive al contributo pubblico, necessarie a finanziare l'intero progetto, nello specifico fonti proprie o di terzi dei quali deve essere data dimostrazione nel prospetto stesso. Gli schemi richiesti nell'allegato (Conto economico previsionale/Flussi di cassa/ Fonti Impieghi) si intendono riferiti all'intera impresa.

75) Si chiede chiarimento circa la definizione di progetti internazionali di ricerca, rif art.7 Criterio di Valutazione A1: nel caso della partecipazione di un partner comunitario (ad es. Germania/Spagna/Olanda) che abbia il finanziamento di un progetto di ricerca da parte della sua regione, nazione o da altra linea di finanziamento nazionale, ai fini del bando in oggetto viene considerato come progetto internazionale valido al fine della valutazione oggettiva?

Si veda FAQ n. 58

76) La compilazione dell'Allegato A.1, che deve essere fatta on line sullo sportello telematico dell'ente proponente, prevede la compilazione in bozza per poi inviare il testo definitivo in un secondo momento? Oppure deve essere effettuata tassativamente il giorno in cui lo sportello telematico sarà reso disponibile?

La compilazione **preventiva** in bozza dell'Allegato 1 non è prevista; l'accesso allo Sportello telematico della Regione Abruzzo è consentito a partire dalle ore 12:00 del 7 luglio 2025.

77) Secondo l'Art. 6 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E RICEVIBILITÀ) l'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo deve avvenire tramite l'utilizzo dello SPID del titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente: è possibile far fare una delega dal Legale Rappresentante al nostro consulente che utilizzerebbe chiaramente il suo SPID personale?

Non è consentito l'accesso allo Sportello telematico della Regione Abruzzo tramite SPID da parte di soggetti, diversi dal titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente, che non rivestano il ruolo di procuratore dell'impresa stessa.

78) Le attività di diffusione dei risultati possono essere inserite nella voce di costo "Spese di personale dipendente" di cui alla lettera a), punto 2.1, comma 2, articolo 12, oppure tra i servizi di consulenza di cui alla lettera c), punto 2.1, comma 2, articolo 12?

Le attività di diffusione dei risultati, in relazione alle risorse umane coinvolte, vanno rendicontate:

- i. nella voce di costo Spese di personale dipendente, se afferenti a personale dipendente del beneficiario;
- ii. nella voce di spesa Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, alle normali condizioni di mercato, nonché costi dei servizi di consulenza e

servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, se afferenti a soggetti esterni al beneficiario.

79) Riguardo le sezioni B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 c'è un numero massimo di caratteri previsto per ogni sezione?

In merito all'Allegato A – Schema di Proposta progettuale, è previsto il limite massimo di 50 pagine e la dimensione massima del file da allegare è di 10 MB.

80) È ammissibile la partecipazione al bando FESR Priorità 1 - Azione 1.1.1. e 1.1.2. Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all'assunzione di ricercatori, da parte di una RTI così composta:

1. PMI con sede legale ed operativa in Abruzzo;
2. PMI senza sede legale ed operativa in Abruzzo;
3. Università senza sede in Abruzzo

La Pmi di cui al punto 2 ha l'obbligo di aprire la sede operativa o può avvalersi di quanto previsto all'art. 5 punto 7 e nello specifico " Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, è necessario, sotto pena di esclusione, che almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'aggregazione posseggano - alla data della prima liquidazione dell'aiuto – una sede nel territorio della Regione Abruzzo" avendo il 50% della RTI già una sede grazie alla PMI di cui al punto 1? o viene calcolata anche l'Università?

L'Articolo 5, comma 7, recita: "Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, è necessario, sotto pena di esclusione, che almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'aggregazione posseggano - alla data della prima liquidazione dell'aiuto – una sede nel territorio della Regione Abruzzo". Nei soggetti partecipanti è inclusa anche l'Università.

- 81) Partecipando sotto forma di partenariato come deve essere presentata la fidejussione per l'anticipazione?
- a. Ogni partner presenta una sua fidejussione in maniera autonoma per la sua quota parte?
  - b. Il capofila presenta una fidejussione unica e fa da garante per tutti?
  - c. Il capofila presenta una fidejussione a nome del consorzio ma ognuno dei partner fa da garante per la sua quota?
2. Nel caso 1.b sopra riportato è ammissibile che uno dei partner di un consorzio chieda la fidejussione e gli altri no?
3. Le erogazioni delle agevolazioni a SAL vengono effettuate sul CC del capofila e questo le ribalta ai partner oppure ognuno riceve la sua quota sul proprio CC?

Pur essendo un progetto in RTI/ATS/ATI, ogni partecipante viene considerato come singolo beneficiario con proprio CUP (Codice unico di Progetto), singola registrazione dell'aiuto al RNA e ogni fase viene gestita autonomamente da ogni singolo beneficiario; pertanto anche l'eventuale fideiussione deve essere presentata direttamente dal partner che intende usufruirne. Solo la richiesta di saldo deve pervenire singolarmente, ma in maniera simultanea, al fine della verifica del rispetto delle varie condizioni dell'Avviso.

- 82) Con riferimento all'Art. 7 dell'Avviso, ed in particolare il criterio di valutazione A1, si chiede se possono essere considerati validi anche progetti finanziati da piani regionali. Inoltre, se un partner si candida in più partenariati, può inserire lo stesso progetto ai fini dei criteri A1 e A2 in più candidature, fermo restando la coerenza con l'idea progettuale candidata?

Ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso non possono essere valorizzati i progetti afferenti ai "piani regionali", in quanto il richiamato Criterio A1 si riferisce esplicitamente a "Progetti internazionali di ricerca".

Nel caso di impresa partecipante a più partenariati è ammissibile valorizzare lo stesso progetto ai fini dei criteri di valorizzazione A1 per più candidature, fermo restando la coerenza/collegamento con la proposta progettuale.

**83) È possibile apportare il cofinanziamento privato esclusivamente attraverso l'apporto di beni, strumento e/o attrezzature?**

Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico la valutazione di merito dei progetti prevede il seguente criterio di valutazione, con l'attribuzione di max 5 punti:

punto D) - CAPACITÀ FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER GLI OdR PUBBLICI declinato nel possesso dei mezzi economico/patrimoniali adeguati all'esecuzione del progetto.

A tal fine è stato previsto nella modulistica *l'allegato 4)* denominato "All. A.4 - Format conto economico - fonti e impieghi - flussi di cassa" che riporta la tabella denominata "**Fonti\Impieghi**" dove il totale degli impieghi, investimenti relativi al progetto deve essere in pareggio con le fonti, mezzi finanziari necessari all'esecuzione del progetto.

**Pertanto, le fonti possono essere risorse dell'azienda interne (come autofinanziamento prodotto dalla gestione, cash flow aziendale, utili accantonati e non distribuiti, riserve straordinarie, oltre che aumenti di capitale sociale opportunamente deliberati) o esterne (prestiti, finanziamenti, ecc.).**

**84) Ai sensi del Art. 5 dell'avviso sono eleggibili le imprese come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651, del 17 giugno 2014. L'All.1 riporta la seguente definizione: "Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica." Chiedo pertanto se un "consorzio di filiera" che da statuto esercita anche attività commerciali è eleggibile per beneficiare del contributo come PMI. Nel caso in cui la risposta fosse negativa, chiediamo se il consorzio può eventualmente aderire alla ATS come soggetto non beneficiario.**

Un Consorzio di filiera non è considerato soggetto eleggibile ai fini del presente Avviso; nel caso in cui venga coinvolto nel raggruppamento, ruoli e funzioni devono essere disciplinate nel relativo Atto costitutivo, dal quale si evinca chiaramente che non assume il ruolo di beneficiario, con conseguente ineleggibilità delle spese eventualmente sostenute.

**85) Si chiedono i chiarimenti di seguito elencati:**

**1) È possibile presentare una istanza con accesso nel portale telematico tramite lo SPID di un Procuratore speciale/Delegato piuttosto che con lo SPID del Legale Rappresentante?**

**2) Essendo tale procuratore registrato anche presso la CCIAA al momento dell'accesso viene riconosciuto automaticamente in piattaforma oppure occorre seguire una procedura per l'accreditamento con caricamento della Procura e del documento di riconoscimento? – è possibile in tal senso anticipare questa procedura di accreditamento del procuratore in data antecedente l'apertura dello sportello?**

**3) Si chiede conferma che i costi di consulenze/prestazioni affidate a soggetti con sede al di fuori dalla Regione Abruzzo, le cui attività verranno svolte presso i beneficiari nelle sedi abruzzesi sono ammissibili e vengono riconosciute come quota parte dei costi previsti per l'Abruzzo.**

- 2) La piattaforma acquisisce i dati fondamentali tramite SPID. Non occorre nessuna procedura di accreditamento; la procura può essere caricata in fase di presentazione dell'istanza.
- 3) Si veda quanto stabilito dall'Art. 5, comma 7 dell'Avviso.

86) All'art. 5 comma 5 è stabilito che Gli Organismi di Ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto proponente del raggruppamento. All'Art.5 comma 1 sono stabiliti i soggetti ammissibili alla partecipazione, distinguendo e differenziando gli Organismi di ricerca dalle Università. All'art. 5 comma 2, invece, le Università vengono incluse (tra parentesi) nel concetto di Organismi di ricerca. Il quesito è: secondo il bando, l'università è considerato organismo di ricerca? Può quindi un'Università assumere il ruolo di soggetto proponente?

Ai sensi dell'art.5 comma "gli Organismi di Ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto proponente del raggruppamento"; poiché ai sensi dell'art. 5 comma 2, nell'ambito degli Organismi di Ricerca sono ricomprese (ai fini del presente Avviso) anche le Università, queste ultime non possono assumere il ruolo di soggetto proponente.

88) Con riferimento all'Avviso in oggetto si chiede:

- 1) quale sia il massimale ore uomo rendicontabile all'anno a costi standard per il personale universitario già assunto (professori/ricercatori) e da assumere (e.g., 1500/1720).
- 2) se l'impiego di ricercatori a tempo determinato rtd-a già assunti su fondi di ateneo possa essere rendicontato a costi standard a valere sull'intervento 1.1.1.2 (fermo restando il principio di non sovrapposizione dei finanziamenti pubblici).
- 3) se, diversamente dagli assegni di ricerca, i contratti di ricerca introdotti dalla legge 79/2022 (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, riservati a dottori di ricerca) siano riconducibili alla dicitura "ricercatore" di cui alla faq n.20 e quindi rendicontabili a costi standard a valere sull'intervento 1.1.1.2

1) Come previsto dall'Allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle Tabelle dei costi Standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale", per il monte ore annuo relativo al personale universitario, viene assunto il valore convenzionale di 1.500 ore.

2) I ricercatori a tempo determinato rtd-a, già assunti su fondi di ateneo, possono essere impiegati negli interventi dell'Avviso in oggetto solo se la loro assunzione non è riconducibile a specifico progetto svolto dall'Università. In tal caso, si applicano i Costi Standard. 3) Si veda la risposta di cui al punto 2). 3) Si veda la risposta di cui al punto 2).

89) .In presenza di società controllata e controllante, è strettamente necessario includere entrambe nel partenariato per poter prendere parte alle attività di progetto? Oppure è sufficiente includere nel partenariato di progetto una sola delle due in rappresentanza di entrambe ?

Nello stesso raggruppamento non possono partecipare imprese associate e/o collegate. Si rimanda alla FAQ n. 2.

90) In relazione ad una proposta progettuale che prevede la partecipazione anche di organismi di ricerca pubblici (università) e privati, l'Allegato A.4 – "Format conto economico-fonti e impieghi-flussi di cassa" deve essere presentato dalla sola impresa proponente e dalle altre imprese partecipanti al raggruppamento oppure deve essere compilato anche dagli organismi di ricerca pubblici (università) e privati partecipanti all'iniziativa?

L'allegato A.4 4 – "Format conto economico-fonti e impieghi-flussi di cassa" va presentato da tutti i partecipanti al raggruppamento ad eccezione degli OdR pubblici.

91 Con la presente si richiede un chiarimento in riferimento all'Art.5, punto 7 del bando in oggetto, nel quale si specifica che la sede di almeno il 50% dei soggetti partecipanti deve essere situata nel territorio della Regione Abruzzo. Non è chiaro se tale requisito faccia riferimento alla sede legale e/o alla sede operativa, oppure a entrambe.

Sarebbe ammissibile, ai fini del bando, un partenariato formato da: 1 PMI avente sia sede legale che operativa in Abruzzo, 1 Grande Impresa avente sede legale in Lombardia e sede operativa in Abruzzo, 1 Grande Impresa avente sia sede legale che sede operativa in Lombardia? In particolare, vorremmo sapere se la Grande Impresa avente sede legale in Lombardia e sede operativa in Abruzzo possa essere considerata tra i soggetti utili al raggiungimento della soglia minima del 50% di partner con sede nella Regione Abruzzo.

Si rimanda alla FAQ n. 79. La situazione prospettata rispetta i requisiti dell'art. 5 comma 7 dell'Avviso.

92. Nel caso in cui due imprese partecipanti al medesimo raggruppamento temporaneo siano collegate tra loro secondo la definizione dell'art. 2359 c.c. o del Reg. (UE) 651/2014, è da ritenersi non rispettato il requisito di indipendenza previsto dall'art. 1, comma 2, dell'Avviso pubblico, e ribadito nelle FAQ 2 e 57, con conseguente assoluta totale inammissibilità della proposta?

Le imprese associate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o del Reg. UE n. 651/2024 e ss.mm.ii. non possono partecipare allo stesso raggruppamento.

93. Con riferimento all'art. 5, comma 6, e all'art. 12 dell'Avviso pubblico in oggetto, confermato che: ciascun soggetto partecipante al raggruppamento è tenuto, per la propria quota di progetto, a rispettare:

- la soglia minima del 45% di spese di personale (art. 12, comma 2.1, lett. a);
- i limiti del 10% minimo e 70% massimo del costo complessivo del progetto (art. 5, comma 6);

si chiede conferma del fatto che, rispettati tali vincoli, ogni partner possa poi destinare liberamente il rimanente della propria parte di spesa sulle voci ritenute più strategiche rispetto al proprio contributo specifico, anche concentrandosi su tipologie mirate di attività (es. attrezzature, consulenze, disseminazione), in funzione delle competenze apportate al progetto.

Si conferma che ogni partner possa costruire il proprio Piano finanziario sulla base delle esigenze progettuali. I vincoli da rispettare, in merito, sono i seguenti:

- la soglia minima del 45% di spese di personale (art. 12, comma 2.1, lett. a) per ogni singolo soggetto del raggruppamento e sia in ambito ricerca che sviluppo;
- Ogni partecipante deve rispettare il limite minimo del 10% e massimo 70% del costo complessivo del progetto (art. 5, comma 6);
- le spese generali supplementari e altro costi di esercizio possono essere al massimo il 15% delle voci di costo a)+b)+c) dell'art. 12 dell'Avviso, da rispettare da parte dei singoli soggetti del raggruppamento e sia in ambito ricerca che sviluppo.

**La risposta precedente risposta alla FAQ 93, viene sostituita dalla seguente:**

Si conferma che ogni partner possa costruire il proprio Piano finanziario sulla base delle esigenze progettuali. I vincoli da rispettare, in merito, sono i seguenti:

- la soglia minima del 45% di spese di personale (art. 12, comma 2.1, lett. a) per ogni singolo soggetto del raggruppamento;
- ogni partecipante deve rispettare il limite minimo del 10% e massimo 70% del costo complessivo del progetto (art. 5, comma 6);
- le spese generali supplementari e altro costi di esercizio possono essere al massimo il 15% delle voci di costo a)+b)+c) dell'art. 12 dell'Avviso, da rispettare da parte dei singoli soggetti del raggruppamento e sia in ambito ricerca che sviluppo.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- devono essere presenti entrambe le categorie di ricerca: Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale (art. 1 comma 3);
- per i progetti che prevedono entrambe le Azioni (1.1.1 e 1.1.2), l'importo dell'azione 1.1.2 non può superare il 20% dell'importo dell'Azione 1.1.1. (art. 1 comma 4);
- l'ammontare complessivo del progetto deve essere non inferiore a 400.000€ e non superiore a 5.000.000€. (art. 5 comma 12).

94. Considerato il verosimile evolversi del contesto tecnologico ed economico nel corso di progetti di medio-lungo termine, si chiede di sapere se, in via eccezionale e motivata, possa essere valutata l'ammissibilità dell'integrazione della compagine progettuale attraverso l'ingresso, in aggiunta, di un nuovo soggetto partner dopo l'eventuale approvazione della proposta, laddove tale ingresso:

- non alteri i vincoli di partecipazione previsti dall'Avviso,
- risulti coerente con gli obiettivi progettuali,
- e contribuisca significativamente a migliorare l'impatto economico e l'efficacia innovativa, restando in ogni caso fermo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso.

Non è possibile modificare la compagine ATS/RTI/RTS costituita all'atto della presentazione dell'istanza ad eccezione di cause di forza maggiore (si veda anche la FAQ n. 53).

95. In riferimento al bando in oggetto e alla risposta già fornita nella FAQ n. 77, nella quale si specifica che "Non è consentito l'accesso allo Sportello telematico della Regione Abruzzo tramite SPID da parte di soggetti, diversi dal titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente, che non rivestano il ruolo di procuratore dell'impresa stessa", si chiede di sapere se tale procura possa essere validamente conferita mediante atto tra le parti sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e dal delegato, oppure se è necessaria una forma autenticata (es. notarile) o la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per il suo riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale.

La nomina del procuratore può avvenire tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

96. Trattandosi di progetti di ricerca collaborativa, è possibile che ad una attività concorrano più partner di progetto? In caso affermativo, è possibile darne evidenza nella tabella "B.3 - Attività previste" dell'ALLEGATO A - Schema di "Proposta Progettuale" specificando il contributo di ciascun partner nella cella "Risorse"?

È possibile che ad un'attività concorrano più partner di progetto. Le fasi di attività, con il relativo impiego di risorse, vanno descritte nella sezione "B.3 - Attività previste" del modello di Proposta progettuale (All. A - Schema di "Proposta progettuale all'Avviso pubblico).

97. Un Organismo di ricerca, è esente dal compilare l'ALLEGATO A.4 – Format conto economico – fonti e impieghi – flussi di cassa?

Inoltre, questo allegato A.4 è da considerarsi da compilare solo per quanto riguarda il progetto o in generale sulla attività ordinaria dell'impresa?

Il modello All. A.4 – “Format conto economico – fonti e impieghi – flussi di cassa” è stato predisposto al fine di valutare il criterio di merito di cui all’art. 8 dell’Avviso – Punti C) “Qualità economica-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta” e D) “Capacità finanziaria del soggetto proponente e dei singoli partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione per gli ODR pubblici” e va compilato da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento ad eccezione degli OdR pubblici.

Il modello A.4 va compilato considerando l’attività dell’intera impresa, ad eccezione dello schema – fonti e impieghi – che è riferito al progetto.

Si vedano le FAQ n. 71, 74 e 83.

98. In relazione alle spese generali supplementari / altri costi di esercizio, da considerare in percentuale forfettaria per un valore fino al 15% dei costi ammissibili, si chiede se possono essere annoverate, tra l’altro, le spese inerenti il cloud, inclusive di servizi e librerie utilizzati a supporto delle varie attività di predisposizione ambienti e sviluppo applicativo per il progetto in fieri.

In caso affermativo, tenuto conto che di norma i servizi sono attivati all’occorrenza su macchine virtuali su contratti quadro in essere con i principali player di mercato (ie AWS, MS Azure, Google), si chiede che tipo di documentazione probante si debba considerare in archivio, tenuto conto della difficoltà di poter avere contratti ad hoc ed indicazione di specificità (ie CUP) sui titoli di spesa.

Le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, **direttamente imputabili al progetto**, di cui alla voce di spesa c), punto 2.1, comma 2, Articolo 15, dell’Avviso, afferiscono a tutte le spese non allocabili nelle voci di spesa a), b) e c) dell’Avviso, Articolo 15, comma 2, punto 2.1, ma necessarie per la realizzazione del progetto e, quindi, acquisite appositamente nell’ambito dello stesso.

Pertanto, i relativi documenti giustificativi di spesa devono rispettare quanto previsto dal documento *Linee Guida per l’ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari*, Allegato 34 al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione 2021-2027.

99. La forma del contratto di rete senza partita iva (rete contratto) è ammesso alla partecipazione al bando?

Si veda in merito la FAQ n. 16.